

# INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Foiano di Valfortore"

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING  
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI**



**Edison Rinnovabili Spa**  
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano



Progettazione Coordinamento	<b>GEKO S.p.A.</b> Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM) Tel. 06.88803910   Fax 06.45654740 E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it  Energia & Ambiente		<b>GVC S.r.l. Società di Ingegneria</b> Via Nazionale Sauro, nr 126 - CAP 85100 Potenza (PZ) Tel. 09.71286145 E-Mail: gmr@gvcingegneria.it 		
Progettazione	<b>Seingim</b> Vicolo degli Olmi, nr 57 - 30022 Ceggia (VE) Tel. 04.21323007 E-Mail: info@seingim.it 		<b>Geol. Antonio Di Biase</b> Piazza Padre Prosperino Gallipoli, nr 9 75024 Montescaglioso (MT) Tel. 347.059 7967  Studi Geologico-Idrologico Idraulico		
Studio Acustico Studio avifaunistico	<b>Teasistemi</b> Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI) Tel. 05.06396101 E-Mail: info@tea-group.com 		<b>Dott. Agr. Paolo Castelli</b> Viale Croce Rossa, nr 25 - 90146 Palermo (PA) Tel. 334. 228 4087  Studi Naturalistici e Forestali		
Opera	<p><b>Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 66,6 MW nel Comune di Foiano di Valfortore e relative opere di connessione alla località "Monte Barbato - Piano del Casino" con smantellamento di n. 47 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,20 MW.</b></p>				
Nome Elaborato: GK-EN-C-FV-TB-ET-0084-01		Folder:			
Descrizione Elaborato: Relazione di interferenza con le aree percorse dal fuoco					
01	Maggio 2024	Emissione per progetto definitivo	Seingim S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.
00	Novembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Seingim S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-	Integrale Ricostruzione Foiano			
Formato:	A4	Codice progetto AU   XXXXXX			

## SOMMARIO

1	PREMESSA .....	2
2	NORMATIVA .....	2
3	CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA REGIONE CAMPANIA.....	4
4	CONCLUSIONI .....	6

## 1 PREMESSA

---

Il presente documento ha lo scopo di asseverare la non interferenza con aree percorse dal fuoco, delle aree interessate dalla realizzazione del progetto di integrale ricostruzione del Parco Eolico sito nel comune di Foiano di Val Fortore (BN) rappresentato dall'intervento di repowering con sostituzione degli aerogeneratori esistenti e relativa riduzione del numero delle macchine attualmente in esercizio.

L'impianto eolico in progetto sito nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), con opere di connessione (stazione di utenza e collegamento alla RTN) nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), prevede l'installazione di 10 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 66,00 MW.

Il modello di turbina in esame è Siemens Gamesa – 6,6 MW, avente diametro del rotore pari a 155 m e altezza hub 102,5 mt.

È prevista la realizzazione di n.10 nuovi aerogeneratori (WTG) di potenza unitaria 6,6 MW; la nuova potenza complessivamente installata, pari a 66 MW, andrà a sostituire e incrementare quella dell'impianto esistente composto da n.47 torri aerogenerative tripala, ad asse orizzontale, di diverse taglie unitarie (600 e 850 kW/WTG) e potenza complessiva pari a 33,2 MW. L'incremento di potenza raggiunto con questo intervento sarà di 32,8 MW e permetterà di ridurre il numero di aerogeneratori di n.37 unità. Il nuovo impianto verrà collegato all'esistente Sottostazione Elettrica di Utente (SSEU) di consegna e trasformazione MT/AT, ubicata nel comune di Montefalcone di Val Fortore, e collegata alla rete di trasmissione nazionale (RTN). La sottostazione risulta alimentata anche ad altri parchi eolici: 1) Parco eolico di Baselice, 12 MW, connesso allo stesso stallo e non oggetto di dismissione; 2) Parco Eolico di S.Giorgio La Molarà, 54 MW; tali impianti non sono oggetto di questo lavoro. Il parco è ubicato nel territorio comunale di Foiano di Va Fortore e di Baselice, Comune di Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento. L'area dell'impianto è fondamentalmente di tipo agricola e priva di particolari vincoli naturalistici.

## 2 NORMATIVA

---

La Legge n. 353 DEL 21 novembre 2000 - "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", individua divieti e prescrizioni per le aree che siano state percorse dal fuoco. In particolare, l'Art. 10 di detta legge afferma:

*Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

1. Le **zone boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco **non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti

soprasuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprasuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprasuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprasuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprasuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprasuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprasuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

### 3 CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania ha costituito il "Catasto degli Incendi Boschivi" al fine di offrire un servizio ai Comuni del territorio regionale che, in base alla Legge dello Stato n. 353/2000, sono tenuti ad apporre il vincolo sulle aree percorse dal fuoco. Tale servizio, finanziato nell'ambito del PR5SIT, mette a disposizione delle Amministrazioni Comunali, le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco, attraverso una semplice interfaccia WEB. A partire dal 2007, l'archivio viene aggiornato esclusivamente con le perimetrazioni degli incendi rilevati dal Comando Regione Carabinieri Forestale 'Campania' che ne detiene la titolarità. La versione attuale del servizio consente di visualizzare la tematizzazione del vincolo, previsto dalla legge, rispettivamente per 5, 10 e 15 anni.



Consultando il Geoportale Regione Campania-Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, si evince che le aree interessate dall'intervento (aerogeneratori ed opere connesse) nei territori comunali indicati in premessa, non rientrano nel Catasto Incendi Boschivi:

Id	N. scheda	Località	Data	Area	Uso
30560	793	PONTE CARBONIERA	24/08/2010	2.921	BOSC
30561	793	PONTE CARBONIERA	24/08/2010	2.921	NONBOSC
51557	null	San Giovanni	30/7/2021	12.1056	null

Figura 1– Catasto Incendi Boschivi sul sito ufficiale <http://sit.regione.campania.it/catastoincendi/>

Impostando come parametri di ricerca il Comune d'interesse ed utilizzando l'opzione "ricerca incendi", è possibile consultare i risultati della ricerca come da tabella in Figura 1; nel territorio comunale di Foiano di Val Fortore sono segnalate aree percorse dal fuoco soggette alla Legge n. 353/2000, precisamente nelle località di "Ponte Carboniera" (anno 2010) e "San Giovanni" (anno 2021), tuttavia tali aree non ricadono all'interno del parco eolico, sia per il posizionamento degli aerogeneratori, sia per le opere connesse. Inoltre avendo ricevuto dal Comune stesso il documento "Protocollo 1294 del 07/02/2023" in allegato alla



Figura 2- Protocollo 1294 del 07/02/2023 - Aree percorse dal fuoco dal 01/01/2021 al 31/12/2022. Pubblicazione elenco dei soprassuoli interessati. Art. 10 Legge n. 353/2000



Figura 3- Evidenziato in rosso la località di San Giovanni, Foglio 16, p.lla 40 e in azzurro l'area oggetto d'intervento

## 4 CONCLUSIONI

---

Come si evince, quindi dalle cartografie sopra riportate e dalla documentazione consultata, le opere in progetto non interferiscono con aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000.